

Strumenti finanziari:	“COVERED WARRANTS CALL - PUT SUL TASSO DI CAMBIO EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF”		
Emittente:	Deutsche Bank A.G.		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	Aa3	Agosto 2006
	Standard & Poor's	AA-	07/06/2007
	Fitch	AA-	07/08/2006
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	11 ottobre 2007		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX <i>“segmento covered warrant plain vanilla”</i>		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Deutsche Bank A.G. Codice specialist: 2690		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“COVERED WARRANTS CALL - PUT SUL TASSO DI CAMBIO EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF”

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant (colonna “Lotto Neg.”)
Controvalore minimo dei blocchi:	150.000 Euro
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant (colonna “N.Lotti M.M.”)
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	americano

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 11 ottobre 2007, i “COVERED WARRANTS CALL - PUT SUL TASSO DI CAMBIO EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei Covered Warrants;
- Fattori di rischio e tabella delle Condizioni Definitive dei Covered Warrants;
- Regolamento dei Covered Warrants.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Facoltà</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto</i>	<i>Neg. N.Lotti</i>	<i>MM</i>
1	DE000DB1F0Y0	DB1F0Y	448242	DB EURUSD C1,35 MZ08	EURUSD	Call	1,35	19/03/2008	10	5000000	100	100	
2	DE000DB1F1Y8	DB1F1Y	448243	DB EURUSD C1,4 MZ08	EURUSD	Call	1,4	19/03/2008	10	5000000	100	150	
3	DE000DB1F2Y6	DB1F2Y	448244	DB EURUSD C1,45 MZ08	EURUSD	Call	1,45	19/03/2008	10	5000000	100	500	
4	DE000DB1F3Y4	DB1F3Y	448245	DB EURUSD C1,5 MZ08	EURUSD	Call	1,5	19/03/2008	10	5000000	100	900	
5	DE000DB1F4Y2	DB1F4Y	448246	DB EURUSD P1,35 MZ08	EURUSD	Put	1,35	19/03/2008	10	5000000	100	600	
6	DE000DB1F5Y9	DB1F5Y	448247	DB EURUSD P1,4 MZ08	EURUSD	Put	1,4	19/03/2008	10	5000000	100	200	
7	DE000DB1F6Y7	DB1F6Y	448248	DB EURUSD P1,45 MZ08	EURUSD	Put	1,45	19/03/2008	10	5000000	100	100	
8	DE000DB1F7Y5	DB1F7Y	448249	DB EURUSD P1,5 MZ08	EURUSD	Put	1,5	19/03/2008	10	5000000	100	50	
9	DE000DB1F8Y3	DB1F8Y	448250	DB EURJPY C155 MZ08	EURJPY	Call	155	19/03/2008	10	5000000	100	50	
10	DE000DB1G0Y9	DB1G0Y	448251	DB EURJPY C160 MZ08	EURJPY	Call	160	19/03/2008	10	5000000	100	100	
11	DE000DB1G1Y7	DB1G1Y	448252	DB EURJPY C165 MZ08	EURJPY	Call	165	19/03/2008	10	5000000	100	200	
12	DE000DB1G2Y5	DB1G2Y	19355	DB EURJPY C170 MZ08	EURJPY	Call	170	19/03/2008	10	5000000	100	500	

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Facoltà</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto</i>	<i>Neg. N.Lotti</i>	<i>MM</i>
13	DE000DB1G3Y3	DB1G3Y	19328	DB EURJPY P155 MZ08	EURJPY	Put	155	19/03/2008	10	5000000	100	250	
14	DE000DB1G4Y1	DB1G4Y	19174	DB EURJPY P160 MZ08	EURJPY	Put	160	19/03/2008	10	5000000	100	150	
15	DE000DB1G5Y8	DB1G5Y	19189	DB EURJPY P165 MZ08	EURJPY	Put	165	19/03/2008	10	5000000	100	100	
16	DE000DB1G6Y6	DB1G6Y	19193	DB EURJPY P170 MZ08	EURJPY	Put	170	19/03/2008	10	5000000	100	50	
17	DE000DB1G7Y4	DB1G7Y	19207	DB EURCHF C1,55 MZ08	EURCHF	Call	1,55	19/03/2008	10	5000000	100	50	
18	DE000DB1G8Y2	DB1G8Y	19248	DB EURCHF C1,6 MZ08	EURCHF	Call	1,6	19/03/2008	10	5000000	100	100	
19	DE000DB1G9Y0	DB1G9Y	19252	DB EURCHF C1,65 MZ08	EURCHF	Call	1,65	19/03/2008	10	5000000	100	250	
20	DE000DB1H0Y8	DB1H0Y	19365	DB EURCHF C1,7 MZ08	EURCHF	Call	1,7	19/03/2008	10	5000000	100	2500	
21	DE000DB1H1Y6	DB1H1Y	19390	DB EURCHF P1,55 MZ08	EURCHF	Put	1,55	19/03/2008	10	5000000	100	10000	
22	DE000DB1H2Y4	DB1H2Y	19867	DB EURCHF P1,6 MZ08	EURCHF	Put	1,6	19/03/2008	10	5000000	100	1500	
23	DE000DB1H3Y2	DB1H3Y	19872	DB EURCHF P1,65 MZ08	EURCHF	Put	1,65	19/03/2008	10	5000000	100	300	
24	DE000DB1H4Y0	DB1H4Y	19887	DB EURCHF P1,7 MZ08	EURCHF	Put	1,7	19/03/2008	10	5000000	100	100	

2. FATTORI DI RISCHIO

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO, PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE SULL'INVESTIMENTO, AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICI COLLEGATI ALL'ACQUISTO/VENDITA DEI *COVERED WARRANTS* OGGETTO DEL PRESENTE PROSPETTO ED ALL'ESERCIZIO DEI RISPETTIVI DIRITTI.

SI INVITANO ALTRESÌ GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE PROSPETTO, UNITAMENTE ALLE ULTERIORI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE RELATIVO ALL'EMITTENTE ED INCLUSO MEDIANTE RIFERIMENTO NEL PRESENTE PROSPETTO ED, IN PARTICOLARE, LE AVVERTENZE PER L'INVESTITORE IVI CONTENUTE.

2.1 FATTORI DI RISCHIO GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN *COVERED WARRANTS*

I *COVERED WARRANTS*, IN QUANTO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ ELEVATA, IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ. TALE RISCHIOSITÀ SI RIFLETTE NELLA POSSIBILITÀ CHE L'INVESTITORE NON OTTenga IL RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN *COVERED WARRANTS* QUALORA LE FLUTTUAZIONI DEL SOTTOSTANTE E DEGLI ALTRI FATTORI CHE DETERMINANO IL PREZZO DEI *COVERED WARRANTS* NON DIANO LUOGO AD UN DIFFERENZIALE POSITIVO ALLA SCADENZA.

L'INVESTIMENTO NEI *COVERED WARRANTS* PUÒ RISULTARE IN UNA PERDITA TOTALE DEL CAPITALE INVESTITO

E' QUINDI NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA E IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA. L'INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI STRUMENTI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE.

SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DI *COVERED WARRANTS* NON È ADATTA PER MOLTI INVESTITORI.

UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI PATRIMONIALI, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO ED ALL'ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN *COVERED WARRANTS* DI QUEST'ULTIMO.

L'ANALISI CHE SEGUE HA VALENZA GENERALE ED È VOLTA A FORNIRE UNA DESCRIZIONE DEI DIVERSI FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AD UN INVESTIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI SULLA BASE DEL PRESENTE DOCUMENTO. I FATTORI CHE ASSUMONO RILEVANZA IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO IN *COVERED WARRANTS* SONO DETERMINATI DA DIVERSI ELEMENTI, TUTTI CORRELATI, TRA I QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON ESAUSTIVO, LA NATURA DEI *COVERED*

WARRANTS E L'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE. PRIMA DI ASSUMERE ALCUNA DECISIONE DI INVESTIMENTO NEI *COVERED WARRANTS* È BENE CHE L'INVESTITORE VALUTI ATTENTAMENTE L'ANALISI SUI RISCHI CHE SEGUE, NONCHÉ OGNI ALTRO FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO. L'INVESTIMENTO NEI *COVERED WARRANTS* È CONSIGLIATO A CHI HA ESPERIENZA IN OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DI TAL GENERE E SUL RELATIVO SOTTOSTANTE.

GLI INVESTITORI DOVREBBERO BEN COMPRENDERE I RISCHI ASSOCIATI AD UN INVESTIMENTO IN *COVERED WARRANTS*, PRIMA DI EFFETTUARE INVESTIMENTI DI TAL GENERE - RISCHI QUALI, TRA GLI ALTRI, RISCHI PROPRI DEL MERCATO AZIONARIO E OBBLIGAZIONARIO, RISCHI CONNESSI ALLA VOLATILITÀ DEL MERCATO E/O AL TASSO DI CAMBIO (OVE APPLICABILE), RISCHI CONNESSI AI TASSI DI INTERESSE, RISCHI POLITICI, ECONOMICI E REGOLAMENTARI, NONCHÉ UNA COMBINAZIONE DEGLI STESSI - ED ASSUMERE LE RELATIVE DECISIONI SOLO DOPO AVER VALUTATO, INSIEME AI PROPRI CONSULENTI, ANCHE LEGALI E FISCALI, (I) L'OPPORTUNITÀ DI UN INVESTIMENTO NEI *COVERED WARRANTS*, ANCHE ALLA LUCE DELLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE; (II) LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE DOCUMENTO, NONCHÉ (III) LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.

OPZIONI

I *COVERED WARRANTS* SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE INCORPORANO UN DIRITTO DI OPZIONE E HANNO, PERTANTO, MOLTE CARATTERISTICHE IN COMUNE CON LE OPZIONI.

LE OPERAZIONI IN OPZIONI COMPORTANO UN ELEVATO LIVELLO DI RISCHIO. L'INVESTITORE CHE INTENDA NEGOZIARE IN *COVERED WARRANTS* DEVE, PERTANTO, PRELIMINARMENTE COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI CONTRATTI CHE INTENDE NEGOZIARE (*PUT* E *CALL*).

ACQUISTO DI OPZIONI

L'ACQUISTO DI UN'OPZIONE È UN INVESTIMENTO ALTAMENTE VOLATILE ED È MOLTO ELEVATA LA PROBABILITÀ CHE L'OPZIONE GIUNGA A SCADENZA SENZA ALCUN VALORE. IN TAL CASO, L'INVESTITORE AVRÀ PERSO L'INTERA SOMMA UTILIZZATA PER L'ACQUISTO DEL PREMIO, OLTRE ALLE COMMISSIONI PAGATE.

A SEGUITO DELL'ACQUISTO DI UN'OPZIONE, L'INVESTITORE PUÒ MANTENERE LA POSIZIONE FINO A SCADENZA O EFFETTUARE UN'OPERAZIONE DI SEGNO INVERSO, OPPURE, NEL CASO DI OPZIONI DI TIPO "AMERICANO", PUÒ ESERCITARLE PRIMA DELLA SCADENZA.

L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PUÒ COMPORTARE IL REGOLAMENTO IN DENARO DEL DIFFERENZIALE TRA IL PREZZO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E IL PREZZO DI ESERCIZIO (*STRIKE*) OPPURE L'ACQUISTO O LA CONSEGNA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.

UN INVESTITORE CHE SI ACCINGESSE AD ACQUISTARE UN'OPZIONE *CALL* RELATIVA AD UN'ATTIVITÀ IL CUI PREZZO DI MERCATO FOSSE MOLTO INFERIORE AL PREZZO A CUI RISULTEREBBE CONVENIENTE ESERCITARE L'OPZIONE (*DEEP OUT OF THE MONEY*), DEVE CONSIDERARE CHE LA POSSIBILITÀ CHE L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DIVENTI

PROFITTEVOLE È REMOTA. PARIMENTI, LA STESSA EVENTUALITÀ DEVE ESSERE TENUTA IN CONSIDERAZIONE DALL'INVESTITORE CHE SI ACCINGESSE AD ACQUISTARE UN'OPZIONE PUT RELATIVA AD UN'ATTIVITÀ IL CUI PREZZO DI MERCATO FOSSE MOLTO SUPERIORE AL PREZZO A CUI RISULTEREBBE CONVENIENTE ESERCITARLA.

VENDITA DI OPZIONI

LA VENDITA DI UN'OPZIONE COMPORTA, GENERALMENTE, RISCHI PIÙ ELEVATI RISPETTO ALL'ACQUISTO DI UN'OPZIONE: I PREMI CHE I VENDITORI RICEVONO SONO FISSI MA LE PERDITE IN CUI POSSONO INCORRERE SONO POTENZIALMENTE INFINITE.

SE SI TRATTA DI UN'OPZIONE DI STILE C.D. AMERICANO, IL VENDITORE PUÒ ESSERE CHIAMATO IN QUALSIASI MOMENTO A REGOLARE L'OPERAZIONE IN CONTANTI OVVERO AD ACQUISTARE O CONSEGNARE I BENI SOTTOSTANTI.

CHI HA VENDUTO UN'OPZIONE PUÒ RIDURRE LA PROPRIA ESPOSIZIONE AI RISCHI MANTENENDO UNA POSIZIONE NEI BENI SOTTOSTANTI (STRUMENTI FINANZIARI, INDICI O ALTRO) CORRISPONDENTE ALLA POSIZIONE ASSOCIATA ALL'OPZIONE CHE HA VENDUTO.

ALTRI FATTORI DI RISCHIO COMUNI AD OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

GLI INVESTITORI DOVREBBERO CONSIDERARE ANCHE I SEGUENTI ELEMENTI.

I *COVERED WARRANTS* POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME OPZIONI CARTOLARIZZATE, LIBERAMENTE TRASFERIBILI. I *COVERED WARRANTS* PRESENTANO DIVERSE ANALOGIE CON LE OPZIONI, COME EVIDENZIATO NEL PRESENTE DOCUMENTO, SEBBENE SE NE DIFFERENZIANO PER LA DURATA (I *COVERED WARRANTS* HANNO SOLITAMENTE DURATA SUPERIORE A QUELLA TIPICA DELLE OPZIONI) E PER L'IMPORTO MINIMO RICHIESTO PER L'INVESTIMENTO, SOLITAMENTE INFERIORE A QUELLO RICHIESTO PER UN INVESTIMENTO IN OPZIONI.

IL REGOLAMENTO DEI *COVERED WARRANTS* IN CASO DI ESERCIZIO È, IN GENERE, IN CONTANTI. IL PORTATORE HA, QUINDI, DIRITTO, A SEGUITO DELL'ESERCIZIO, A RICEVERE DALL'EMITTENTE UNA SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DEL SOTTOSTANTE E IL PREZZO DI ESERCIZIO, COME DETERMINATO AL MOMENTO DELL'EMISSIONE, SE SI TRATTA DI OPZIONI CALL OVVERO UNA SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI ESERCIZIO E IL PREZZO DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE, SE SI TRATTA DI OPZIONI PUT. TALE SOMMA DOVRÀ QUINDI ESSERE MOLTIPLICATA PER IL MULTIPLO E, SE NECESSARIO, APPLICANDO IL TASSO DI CAMBIO.

UNA DELLE CARATTERISTICHE DEI *COVERED WARRANTS* È IL C.D. "EFFETTO LEVA": VARIAZIONI RELATIVAMENTE PICCOLE NEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE POSSONO AVERE UN IMPATTO PROPORZIONALMENTE PIÙ ELEVATO SUL VALORE DEL *COVERED WARRANT*, DETERMINANDO, DI CONSEGUENZA, VARIAZIONI SIGNIFICATIVE NEL VALORE DELLO STESSO. IN QUESTO MODO, I *COVERED WARRANTS* OFFRONO POSSIBILITÀ DI PROFITTO MAGGIORI RISPETTO AD ALTRI STRUMENTI FINANZIARI: TUTTAVIA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONSIDERATO CHE ESISTE, DI CONTRO, IL RISCHIO DI PERDITE ELEVATE O, ADDIRITTURA, DELLA PERDITA INTEGRALE DELL'INVESTIMENTO EFFETTUATO.

RISCHIO SOTTOSTANTE

IL RENDIMENTO È BASATO SUL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.

QUALSIASI INVESTIMENTO IN *COVERED WARRANTS* COMPORTA RISCHI CONNESSI AL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE DAL MOMENTO CHE I *COVERED WARRANTS* REPLICANO L'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESA COME SOTTOSTANTE. PERTANTO, IL RENDIMENTO DEI *COVERED WARRANTS* NON PUÒ ESSERE PREDETERMINATO CON CERTEZZA IN QUANTO LO STESSO VARIA IN FUNZIONE DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DEL SOTTOSTANTE.

SI TRATTA, PERTANTO, DI UN INVESTIMENTO OPPORTUNO PER INVESTITORI CHE ABBIANO ESPERIENZA IN OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI IL CUI VALORE È LEGATO A QUELLO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.

IL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE PUÒ VARIARE, IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE, IN RELAZIONE AD UNA VARIETÀ DI FATTORI TRA I QUALI: DOMANDA E OFFERTA, FATTORI MACRO ECONOMICI, SPECULAZIONI, TASSI DI INTERESSE, NONCHÉ OPERAZIONI SOCIETARIE. QUALORA L'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SIA UN PANIERE COMPOSTO DA DIVERSI BENI, FLUTTUAZIONI NEL VALORE DI UNO DEI BENI POSSONO ESSERE COMPENSATE O AMPLIFICATE A SEGUITO DI FLUTTUAZIONI NEL VALORE DEGLI ALTRI BENI CHE COMPONGONO L'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.

LA PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE NON È INDICATIVA DELLA PERFORMANCE FUTURA.

I DATI STORICI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE NON SONO INDICATIVI DELLE SUE PERFORMANCE FUTURE. CAMBIAMENTI NEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE AVRANNO EFFETTO SUL PREZZO DI NEGOZIAZIONE DEI *COVERED WARRANTS*, MA NON È POSSIBILE PREVEDERE SE IL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SUBIRÀ DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE.

RISCHIO LIQUIDITÀ

I *COVERED WARRANTS* POSSONO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ TALI DA RENDERE DIFFICOLTOSO O NON CONVENIENTE PER L'INVESTITORE RIVENDERLI PRIMA DELLA SCADENZA SUL MERCATO OVVERO DETERMINARNE CORRETTAMENTE IL VALORE.

PERALTRO, L'EMITTENTE, CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI *MARKET MAKER* DEI *COVERED WARRANTS*, SI È IMPEGNATO NEI CONFRONTI DI BORSA ITALIANA S.P.A. ALL'OSSERVANZA DELL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A., CHE PREVEDE L'IMPEGNO AD ESPORRE IN VIA CONTINUATIVA SU TUTTE LE SERIE QUOTATE PROPOSTE IN ACQUISTO E PROPOSTE IN VENDITA A PREZZI CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. (OBBLIGHI DI *SPREAD*), PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DETERMINATO DA BORSA ITALIANA S.P.A. E SECONDO LA TEMPISTICA SPECIFICATA NELLE ISTRUZIONI MEDESIME.

BORSA ITALIANA S.P.A. INDICA NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA STESSA BORSA ITALIANA S.P.A. I CASI IN CUI GLI OBBLIGHI DI *SPREAD* NON SI APPLICANO, ANCHE CON RIFERIMENTO A SPECIFICI COMPARTI O SEGMENTI DI NEGOZIAZIONE, TENUTO CONTO, TRA L'ALTRO, DELLA TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN QUESTIONE E DELLE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE. RIENTRA INOLTRE NELLE FACOLTÀ DI BORSA ITALIANA S.P.A. RICONOSCERE ESENZIONI SPECIFICHE A TALI OBBLIGHI.

COMMISSIONI, INTERESSI, DIVIDENDI

I POTENZIALI INVESTITORI DEVONO, INOLTRE, TENERE PRESENTE CHE L'INTERMEDIARIO SCELTO PER LA NEGOZIAZIONE PUÒ APPLICARE COMMISSIONI DI ESERCIZIO E/O DI NEGOZIAZIONE. IN TAL SENSO È OPPORTUNO PRECISARE CHE IN TUTTI I CASI IN CUI LA DIFFERENZA TEORICA TRA PREZZO DI RIFERIMENTO E PREZZO DI ESERCIZIO È INFERIORE RISPETTO AD EVENTUALI COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E/O DI ESERCIZIO APPLICATE DALL'INTERMEDIARIO, L'ESERCIZIO DEI *COVERED WARRANTS* RISULTERÀ ANTIECONOMICO PER L'INVESTITORE. I *COVERED WARRANTS* SONO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE NON DANNO DIRITTO A PERCEPIRE INTERESSI O DIVIDENDI. EVENTUALI PERDITE DI VALORE DEI *COVERED WARRANTS* NON POSSONO, PERTANTO, ESSERE COMPENSATE CON ALTRI PROFITTI DERIVANTI DA TALI STRUMENTI FINANZIARI.

2.2 FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CONNESSI AD UN INVESTIMENTO NEI DEUTSCHE BANK COVERED WARRANTS SU TASSI DI CAMBIO

I *COVERED WARRANTS* SONO PRODOTTI DERIVATI RAPPRESENTATI DA OPZIONI DI TIPO *CALL* O *PUT*, COME SPECIFICATO PER CIASCUNA SERIE NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE, PER I QUALI BORSA ITALIANA S.P.A. HA ESPRESSO GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ A QUOTAZIONE SUL COMPARTO SEDEX[®], GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. STESSA IN DATA 29 GENNAIO 2007 CON PROVVEDIMENTO N. 5082.

L' ATTIVITÀ SOTTOSTANTE I *COVERED WARRANTS* È RAPPRESENTATA DAI SEGUENTI TASSI DI CAMBIO:

<i>Tasso di cambio</i>	<i>Pubblicazione Reuters</i>	<i>Ora di rilevazione</i>
EUR/USD (Euro/Dollaro statunitense)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
USD/JPY (Dollaro statunitense/Yen giapponese)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
EUR/JPY (Euro/ Yen giapponese)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
EURO/GBP (Euro/Sterlina inglese)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
EURO/CHF (Euro/ Franco svizzero)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
USD/CHF (Dollaro statunitense/Franco svizzero)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
GBP/USD (Sterlina inglese /Dollaro statunitense)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
USD/CAD (Dollaro statunitense/Dollaro canadese)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa

* Pagina in cui vengono pubblicati i tassi di cambio tra Euro e ciascuna delle due valute, tra cui viene calcolato il cross rate ai fini della determinazione del Tasso di Cambio Sottostante, così come indicato nella definizione di Livello di Riferimento.

I **COVERED WARRANTS** POSSONO ESSERE SIA DI STILE C.D. AMERICANO CHE EUROPEO, VALE A DIRE CHE L'OPZIONE CHE RAPPRESENTANO PUÒ ESSERE ESERCITATA, RISPETTIVAMENTE, IN QUALSIASI MOMENTO DELLA LORO DURATA O SOLO ALLA SCADENZA.

OGNI SERIE DÀ AL PORTATORE, A SEGUITO DI ESERCIZIO, IL DIRITTO DI RICEVERE DALL'EMITTENTE UN IMPORTO DI LIQUIDAZIONE PARI:

(a) IN CASO DI **COVERED WARRANT CALL**,

AL VALORE PIÙ ALTO TRA ZERO E

$$\frac{(\text{Livello Riferimento Finale} - \text{Strike})}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(B) IN CASO DI **COVERED WARRANT PUT**

AL VALORE PIÙ ALTO TRA ZERO E

$$\frac{(\text{Strike} - \text{Livello di Riferimento Finale})}{\text{Tasso di Cambio (ovwe applicabile)}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

NEL CASO IN CUI L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SIA POSITIVO, I **COVERED WARRANTS** SIA DI STILE C.D. EUROPEO CHE AMERICANO - QUESTI ULTIMI SOLO OVE NON GIÀ ESERCITATI DURANTE IL PERIODO DI ESERCIZIO - SARANNO ESERCITATI AUTOMATICAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA.

ESEMPIO: **COVERED WARRANT** di tipo **CALL** su tasso Euro Dollaro

STRIKE: 1.20 Dollari per Euro

LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE: 1.30 Dollari per Euro

MULTIPLO: 100

$$\frac{(1.30 - 1.20)}{1.30} \times 100 \times 1 = 7.69 \text{ Euro}$$

ESEMPIO: **COVERED WARRANT** di tipo **PUT** su tasso Euro Dollaro

STRIKE: 1.30 Dollari per Euro

LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE: 1.10 Dollari per Euro

MULTIPLO: 100

$$\frac{(1.30 - 1.10)}{1.10} \times 100 \times 1 = 18.18 \text{ Euro}$$

2.2.2 Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

IL REGOLAMENTO INDICA LE MISURE CHE L'EMITTENTE PUÒ ADOTTARE AL VERIFICARSI DI EVENTI DI TURBATIVA DEL MERCATO OVVERO DI EVENTI RILEVANTI RIGUARDANTI IL SOTTOSTANTE. TALI DISPOSIZIONI SI RIFERISCONO IN PARTICOLARE A:

2.2.3 Eventi di Turbativa del Mercato

2.2.4 Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione

QUALORA IN UNA DATA DI VALUTAZIONE L'AGENTE DI CALCOLO CONSTATI IL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO, COME DEFINITO ALL'ARTICOLO 4.1.2 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL REGOLAMENTO, LA DATA DI VALUTAZIONE SI INTENDERÀ POSTICIPATA AL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE IN CUI NON SUSSISTA UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO. SE TALE PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE NON SI VERIFICA ENTRO L'OTTAVO GIORNO DI NEGOZIAZIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALLA DATA CHE ORIGINARIAMENTE SAREBBE STATA LA DATA DI VALUTAZIONE, ALLORA IN TALE IPOTESI QUALE DATA DI VALUTAZIONE SI INTENDERÀ QUELL'OTTAVO GIORNO DI NEGOZIAZIONE E L'AGENTE DI CALCOLO PROVVEDERÀ A DETERMINARE IL LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE DEL SOTTOSTANTE COME SE IN QUELL'OTTAVO GIORNO DI NEGOZIAZIONE NON SI FOSSE VERIFICATO UN EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO. NELL'EFFETTUARE TALE DETERMINAZIONE DOVRANNO ESSERE VALUTATE IN BUONA FEDE ANCHE LE CONDIZIONI DI MERCATO IN QUEL MOMENTO PREVALENTI NONCHÉ L'ULTIMO PREZZO DI CONTRATTAZIONE UFFICIALMENTE COMUNICATO IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO SOTTOSTANTE E OGNI ALTRO ELEMENTO CHE L'AGENTE DI CALCOLO CONSIDERI RILEVANTE A TAL FINE (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART.4.1.2 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL REGOLAMENTO).

2.2.5 Eventi Rilevanti

OVE SI VERIFICHINO UN EVENTO RILEVANTE RELATIVO AL SOTTOSTANTE VALE A DIRE (I) LA SOSPENSIONE DELLA RILEVAZIONE DEI *FIXING* DEL RELATIVO TASSO DI CAMBIO DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA OVVERO (II) LA MANCATA RILEVAZIONE DEL RELATIVO TASSO DI CAMBIO DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 4.1.3 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO REGOLAMENTO), L'AGENTE DI CALCOLO:

(1) APPORTERÀ LE RETTIFICHE CHE RITERRÀ OPPORTUNE ALLO STRIKE, AL MULTIPLO E/O AL SOTTOSTANTE AL FINE DI TENER CONTO DI TALE EFFETTO DILUITIVO O CONCENTRATIVO; E

(2) STABILIRÀ LA DATA DA CUI TALE RETTIFICA AVRÀ EFFICACIA, DATA CHE DOVRÀ COINCIDERE CON LA DATA DI EFFICACIA DELL'EVENTO RILEVANTE. L'AGENTE DI CALCOLO PUÒ, OVE APPLICABILE, APPORTARE LE OPPORTUNE RETTIFICHE ANCHE FACENDO RIFERIMENTO ALLE RETTIFICHE RELATIVE A TALE EVENTO RILEVANTE APPORTATE DAL MERCATO CORRELATO AI CONTRATTI DI OPZIONE O *FUTURES* AVENTI

AD OGGETTO IL SOTTOSTANTE NEGOZIATO SU TALE MERCATO CORRELATO. LE RETTIFICHE SARANNO VOLTE A NEUTRALIZZARE IL PIÙ POSSIBILE GLI EFFETTI DI TALI EVENTI, IN MODO CHE IL VALORE DEI *COVERED WARRANTS* SUCCESSIVAMENTE ALL'EVENTO RILEVANTE SIA EQUIVALENTE AL VALORE DEI *COVERED WARRANTS* MEDESIMI PRIMA DEL VERIFICARSI DI TALI EVENTI. UNA VOLTA EFFETTUATA TALE RETTIFICA, L'AGENTE DI CALCOLO DOVRÀ DARNE COMUNICAZIONE, NON APPENA POSSIBILE AI PORTATORI E A BORSA ITALIANA S.P.A., IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CUI ALL'ALLEGATO REGOLAMENTO, SPECIFICANDO LA RETTIFICA APPORTATA E FORNENDO BREVI CENNI ANCHE SULL'EVENTO RILEVANTE. QUALORA IN RELAZIONE ALLE AZIONI SI VERIFICHINO UN EVENTO RILEVANTE CHE (1) NON POSSA ESSERE COMPENSATO MEDIANTE UN ADEGUAMENTO DELLO *STRIKE*, DEL MULTIPLO E/O DEL SOTTOSTANTE, O (2) A SEGUITO DEL QUALE IL SOTTOSTANTE NON ABBAIA PIÙ I REQUISITI DI LIQUIDITÀ RICHIESTI DALLA BORSA DI RIFERIMENTO, GLI OBBLIGHI DELL'EMITTENTE DERIVANTI DAI *COVERED WARRANTS* SI INTENDERANNO VENUTI MENO E L'EMITTENTE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE AI PORTATORI UN IMPORTO IN DENARO CORRISPONDENTE AL VALORE DI MERCATO DEGLI STESSI (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 4.1.3 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL REGOLAMENTO).

OPPURE

POTRÀ ANNULLARE I *COVERED WARRANTS*, CORRISPONDENDO A CIASCUN PORTATORE, PER OGNI *COVERED WARRANT* DETENUTO, UN IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE DI MERCATO DEL *COVERED WARRANT* MEDESIMO, COME DETERMINATO DALL'AGENTE DI CALCOLO AI SENSI DELL'ART. 4.1.3.2 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL REGOLAMENTO. L'AGENTE DI CALCOLO DOVRÀ DARNE COMUNICAZIONE NON APPENA POSSIBILE E, COMUNQUE, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 4.1.3 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL REGOLAMENTO).

2.2.6 Estinzione anticipata e rimborso

NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE RILEVI CHE, (I) L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE AI *COVERED WARRANTS* SIA DIVENUTO CONTRARIO ALLA LEGGE OVVERO, PER INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE O DELLA DISCIPLINA FISCALE, IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE ONEROSO, OVVERO (II) ABBAIA ACCERTATO CHE SIA DIVENUTO CONTRARIO ALLA LEGGE OVVERO, PER INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE O DELLA DISCIPLINA FISCALE, IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE ONEROSO MANTENERE I PROPRI CONTRATTI DI COPERTURA SUI *COVERED WARRANTS*, L'EMITTENTE STESSO POTRÀ, A SUA DISCREZIONE, ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE I *COVERED WARRANTS*, INVIANDO UNA COMUNICAZIONE AI PORTATORI SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI.

NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE ESTINGUA ANTICIPATAMENTE I *COVERED WARRANTS* SECONDO QUANTO SOPRA PREVISTO, CIASCUN PORTATORE AVRÀ DIRITTO A RICEVERE, NEI LIMITI DELLE LEGGI APPLICABILI AI SENSI DEL REGOLAMENTO, PER OGNI *COVERED WARRANT* DETENUTO UN IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE DI MERCATO DELLO STESSO, IL TUTTO COME DETERMINATO DALL'AGENTE DI CALCOLO CHE AGIRÀ IN BUONA FEDE SECONDO LA RAGIONEVOLE PRASSI COMMERCIALE. IL PAGAMENTO VERRÀ EFFETTUATO SECONDO LE MODALITÀ COMUNICATE AI PORTATORI ED IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI CONTENUTE ALL'ART. 4 DELLE CONDIZIONI

GENERALI (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CUI AL REGOLAMENTO).

2.2.7 Esercizio dei COVERED WARRANTS

ESERCIZIO VOLONTARIO DEI COVERED WARRANTS DI STILE C.D AMERICANO DURANTE IL PERIODO DI ESERCIZIO

I *COVERED WARRANTS* DI STILE C.D. AMERICANO POSSONO ESSERE ESERCITATI IN UN QUALSIASI GIORNO LAVORATIVO DURANTE IL PERIODO DI ESERCIZIO, INVIANDO ALL'AGENTE DI LIQUIDAZIONE UNA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO CHE DEVE DA QUESTI ESSERE RICEVUTA ENTRO LE ORE 10:00 DELLA RELATIVA DATA DI ESERCIZIO. I *COVERED WARRANTS* CHE NON SIANO ESERCITATI IN UN GIORNO LAVORATIVO OVVERO PER I QUALI LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO SIA RICEVUTA DOPO LE ORE 10:00 DELLA RELATIVA DATA DI ESERCIZIO, SI CONSIDERANO ESERCITATI NELLA SUCCESSIVA DATA DI ESERCIZIO. IN TALE IPOTESI, È POSSIBILE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL PORTATORE DIFFERISCA, ANCHE IN MODO SIGNIFICATIVO, DALL'IMPORTO CHE POTREBBE ESSERE DETERMINATO AL MOMENTO IN CUI IL PORTATORE DECIDA DI ESERCITARE I *COVERED WARRANTS* (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 3.1.2 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL REGOLAMENTO).

ESERCIZIO AUTOMATICO DEI COVERED WARRANTS ALLA DATA DI SCADENZA

I *COVERED WARRANTS* DI STILE C.D. EUROPEO O AMERICANO, IN TALE ULTIMO CASO SOLO OVE NON ESERCITATI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA, SARANNO ESERCITATI AUTOMATICAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA, ANCHE SENZA L'INVIO DI UNA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO, QUALORA L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SIA POSITIVO. IL PORTATORE HA, COMUNQUE, LA FACOLTÀ DI RINUNCIARE ALL'ESERCIZIO AUTOMATICO, INVIANDO UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA, CONFORME AL MODELLO INDICATO AL CAPITOLO VI (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 3.1.2 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL REGOLAMENTO).

2.2.8 Modifiche al Regolamento

L'EMITTENTE POTRÀ APPORTARE, IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA ANCHE REGOLAMENTARE APPLICABILE, MODIFICHE AL REGOLAMENTO SENZA NECESSITÀ DI OTTENERE IL PREVENTIVO CONSENSO DEI PORTATORI, PURCHÉ TALI MODIFICHE NON PEGGIORINO I DIRITTI O GLI INTERESSI DEI PORTATORI E SIANO INTESE A CORREGGERE UN ERRORE MANIFESTO O ACCLARATO OVVERO FINALIZZATE A ELIMINARE AMBIGUITÀ OD IMPRECISIONI NEL TESTO (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 5.4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CUI AL REGOLAMENTO).

2.2.9 Rischio di cambio

L'INVESTIMENTO NEI *COVERED WARRANTS* PUÒ COMPORTARE RISCHI RIGUARDANTI IL TASSO DI CAMBIO. IN PARTICOLARE, IN RELAZIONE A *COVERED WARRANTS*, LA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE PUÒ ESSERE INFATTI DIVERSA DALLA VALUTA DI LIQUIDAZIONE DEI *COVERED WARRANTS*. QUALORA LA VALUTA DI LIQUIDAZIONE NON CORRISPONDA ALLA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE,

L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE VERRÀ CONVERTITO NELLA VALUTA DI LIQUIDAZIONE AL TASSO DI CAMBIO.

I TASSI DI CAMBIO TRA VALUTE SONO DETERMINATI DAI FATTORI DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA NEI MERCATI INTERNAZIONALI CHE SONO INFLUENZATI DA FATTORI MACROECONOMICI, SPECULAZIONI, INTERVENTI GOVERNATIVI O DELLE BANCHE CENTRALI (COMPRESA L'IMPOSIZIONE DI CONTROLLI E RESTRIZIONI VALUTARI). FLUTTUAZIONI NEI TASSI DI CAMBIO POSSONO INFLUENZARE IL VALORE DEI *COVERED WARRANTS*.

2.2.10 Rischio emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'INVESTIMENTO NEI *COVERED WARRANTS* È SOGGETTO AL RISCHIO EMITTENTE, VALE A DIRE ALL'EVENTUALITÀ CHE L'EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA SOLIDITÀ PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI CORRISPONDERE IL RENDIMENTO DEI *COVERED WARRANTS*, NONCHÉ AL RISCHIO DI UN SUO EVENTUALE INADEMPIMENTO. LA SOLIDITÀ FINANZIARIA DELL'EMITTENTE GARANTISCE L'INVESTITORE IN MERITO ALLA RESTITUZIONE DELL'AMMONTARE DOVUTO IN RELAZIONE AI *COVERED WARRANTS* SENZA PRIORITÀ RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI NON PRIVILEGIATI DELL'EMITTENTE STESSO. IN CASO DI INSOLVENZA DELL'EMITTENTE, PERTANTO, L'INVESTITORE SARÀ UN MERO CREDITORE CHIROGRAFARIO E NON BENEFCERÀ DI GARANZIA ALCUNA PER LA SODDISFAZIONE DEL PROPRIO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE.

2.2.11 Rischio di liquidità

I *COVERED WARRANTS* POSSONO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ, TALI DA RENDERE DIFFICOLTOSO O NON CONVENIENTE PER L'INVESTITORE RIVENDERLI SUL MERCATO OVVERO DETERMINARNE CORRETTAMENTE IL VALORE.

PERALTRO, L'EMITTENTE, IN CONNESSIONE CON LA QUOTAZIONE DEI *COVERED WARRANTS*, IN QUALITÀ DI *MARKET MAKER*, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A., ASSUME L'IMPEGNO AD ESPORRE E RIPRISTINARE ENTRO 5 MINUTI LE POSIZIONI DI PREZZO ACQUISTO/VENDITA A PREZZI CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. (OBBLIGHI DI *SPREAD*), PER UN QUANTITATIVO ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DETERMINATO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

2.2.12 Restrizioni alla libera negoziabilità

I *COVERED WARRANTS* NON SONO E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DELLO *UNITED STATES SECURITIES ACT* DEL 1933, COME MODIFICATO ("**SECURITIES ACT**"), NÉ LA NEGOZIAZIONE DEI *COVERED WARRANTS* È STATA APPROVATA DALLA *UNITED STATES COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION* ("**CFTC**") AI SENSI DELLO *UNITED STATES COMMODITY EXCHANGE ACT* ("**COMMODITY EXCHANGE ACT**"). NESSUN *COVERED WARRANT*, O INTERESSE AD ESSO CORRELATO, PUÒ ESSERE OFFERTO, VENDUTO, RIVENDUTO O CONSEGNATO, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI A CITTADINI AMERICANI (OVVERO PER CONTO O A FAVORE DI QUESTI) OVVERO AD ALTRI SOGGETTI CHE LI OFFRANO, VENDANO,

RIVENDANO, CONSEGNINO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI A CITTADINI AMERICANI (OVVERO PER CONTO O A FAVORE DI QUESTI). NESSUN *COVERED WARRANT* PUÒ ESSERE ESERCITATO O RISCATTATO DA (O PER CONTO DI) UN CITTADINO AMERICANO O DI UN SOGGETTO CHE SI TROVI NEGLI STATI UNITI. I SOGGETTI CHE VERRANNO IN POSSESSO DEL PRESENTE PROSPETTO, DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE OVVERO DEI *COVERED WARRANT* SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI AD INFORMARSI SULLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA NEGOZIABILITÀ E A CONFORMARSI AD ESSE.

2.2.13 Conflitti d'interesse

L'EMITTENTE SVOLGE LA FUNZIONE DI AGENTE DI CALCOLO E DI *MARKET MAKER*. INOLTRE L'EMITTENTE E LE SOCIETÀ ALLO STESSO COLLEGATE POSSONO ESSERE CONTROPARTI IN OPERAZIONI RIGUARDANTI IL SOTTOSTANTE PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI; ESSI POSSONO ANCHE CONCLUDERE OPERAZIONI DI COPERTURA AVENTI AD OGGETTO IL SOTTOSTANTE. IN TUTTI I CASI SOPRADESCRITTI È QUINDI IPOTIZZABILE IL VERIFICARSI DI UN CONFLITTO DI INTERESSI.

2.2.14 Sostituzioni

L'EMITTENTE SI RISERVA IL DIRITTO (A SUA DISCREZIONE E SENZA IL PREVENTIVO ASSENSO DEI PORTATORI) DI SOSTITUIRE (1) A SE STESSO, QUALE OBBLIGATO PRINCIPALE IN RELAZIONE AI *COVERED WARRANTS*, UNA SOCIETÀ ALLO STESSO COLLEGATA O DA QUESTO CONTROLLATA A CONDIZIONE CHE, TRA L'ALTRO, LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL SOSTITUTO, IN RELAZIONE AI *COVERED WARRANTS* SIANO GARANTITE IN MODO IRREVOCABILE E INCONDIZIONATO DA DEUTSCHE BANK AG, E CHE L'EMITTENTE ABBA COMUNICATO DETTA SOSTITUZIONE A BORSA ITALIANA S.P.A. ED AI PORTATORI CON ALMENO 30 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DELLA PROSPETTATA SOSTITUZIONE (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 8 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CUI AL REGOLAMENTO); E (2) L'AGENTE, L'AGENTE DI CALCOLO, E L'AGENTE DI LIQUIDAZIONE, PURCHÉ, LA REVOCA DEL MANDATO DIVENGA EFFICACE SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA DI UN NUOVO AGENTE, AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI LIQUIDAZIONE (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CUI AL REGOLAMENTO).

2.3 Legge applicabile e foro competente

I *COVERED WARRANTS* SONO REGOLATI DALLA LEGGE TEDESCA E PER OGNI CONTROVERSIA RELATIVA AI *COVERED WARRANTS* IL FORO COMPETENTE È QUELLO DI FRANCOFORTE SUL MENO (GERMANIA) OVVERO, OVE IL PORTATORE SIA UN CONSUMATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, D.LGS. N. 206/2005 (C.D. "CODICE DEL CONSUMO"), IL FORO NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE QUESTI HA LA RESIDENZA O IL DOMICILIO ELETTIVO.

Tabella Covered Warrants

Riepilogativa delle caratteristiche dei *Covered Warrants* ammessi a quotazione

"Covered Warrants su Tasso di Cambio EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF

N, serie	Emittente	Cod, ISIN	Sottostante	Tipo	Strike	Data Emissione	Data Scadenza	Parità/Nozionale	Cod, Neg,	Quantità	Cash/Physical	Europ/Americ	Lotto Esercizio	Lotto Neg,	n, lotti neg, per obblighi quotazione	Volatilità	Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo covered warrant	Prezzo Sottostante	Divisa strike
001	DB	DE000DB1F0Y0	EUR/USD	CALL	1.35	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F0Y	5000000	Cash	Americ	100	100	100	7.58%	5.02%	0.4869	1.4097	USD
002	DB	DE000DB1F1Y8	EUR/USD	CALL	1.40	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F1Y	5000000	Cash	Americ	100	100	150	6.80%	5.02%	0.2268	1.4097	USD
003	DB	DE000DB1F2Y6	EUR/USD	CALL	1.45	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F2Y	5000000	Cash	Americ	100	100	500	6.74%	5.02%	0.0582	1.4097	USD
004	DB	DE000DB1F3Y4	EUR/USD	CALL	1.50	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F3Y	5000000	Cash	Americ	100	100	900	7.38%	5.02%	0.0298	1.4097	USD
005	DB	DE000DB1F4Y2	EUR/USD	PUT	1.35	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F4Y	5000000	Cash	Americ	100	100	600	7.58%	5.02%	0.0482	1.4097	USD
006	DB	DE000DB1F5Y9	EUR/USD	PUT	1.40	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F5Y	5000000	Cash	Americ	100	100	200	6.80%	5.02%	0.1368	1.4097	USD
007	DB	DE000DB1F6Y7	EUR/USD	PUT	1.45	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F6Y	5000000	Cash	Americ	100	100	100	6.74%	5.02%	0.3422	1.4097	USD
008	DB	DE000DB1F7Y5	EUR/USD	PUT	1.50	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F7Y	5000000	Cash	Americ	100	100	50	7.38%	5.02%	0.6493	1.4097	USD
009	DB	DE000DB1F8Y3	EUR/JPY	CALL	155.00	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1F8Y	5000000	Cash	Americ	100	100	50	10.48%	0.96%	0.5867	164.88	JPY
010	DB	DE000DB1G0Y9	EUR/JPY	CALL	160.00	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G0Y	5000000	Cash	Americ	100	100	100	9.28%	0.96%	0.3318	164.88	JPY
011	DB	DE000DB1G1Y7	EUR/JPY	CALL	165.00	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G1Y	5000000	Cash	Americ	100	100	200	8.29%	0.96%	0.1480	164.88	JPY
012	DB	DE000DB1G2Y5	EUR/JPY	CALL	170.00	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G2Y	5000000	Cash	Americ	100	100	500	7.94%	0.96%	0.0555	164.88	JPY
013	DB	DE000DB1G3Y3	EUR/JPY	PUT	155.00	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G3Y	5000000	Cash	Americ	100	100	250	10.48%	0.96%	0.1135	164.88	JPY
014	DB	DE000DB1G4Y1	EUR/JPY	PUT	160.00	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G4Y	5000000	Cash	Americ	100	100	150	9.28%	0.96%	0.1924	164.88	JPY
015	DB	DE000DB1G5Y8	EUR/JPY	PUT	165.00	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G5Y	5000000	Cash	Americ	100	100	100	8.29%	0.96%	0.3383	164.88	JPY
016	DB	DE000DB1G6Y6	EUR/JPY	PUT	170.00	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G6Y	5000000	Cash	Americ	100	100	50	7.94%	0.96%	0.5543	164.88	JPY
017	DB	DE000DB1G7Y4	EUR/CHF	CALL	1.55	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G7Y	5000000	Cash	Americ	100	100	50.00	4.25%	2.69%	0.6757	1.6623	CHF
018	DB	DE000DB1G8Y2	EUR/CHF	CALL	1.60	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G8Y	5000000	Cash	Americ	100	100	100.00	4.09%	2.69%	0.3748	1.6623	CHF
019	DB	DE000DB1G9Y0	EUR/CHF	CALL	1.65	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1G9Y	5000000	Cash	Americ	100	100	250.00	3.26%	2.69%	0.1007	1.6623	CHF
020	DB	DE000DB1H0Y8	EUR/CHF	CALL	1.70	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1H0Y	5000000	Cash	Americ	100	100	2500.00	3.29%	2.69%	0.0100	1.6623	CHF
021	DB	DE000DB1H1Y6	EUR/CHF	PUT	1.55	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1H1Y	5000000	Cash	Americ	100	100	10000.00	4.59%	2.69%	0.0025	1.6623	CHF
022	DB	DE000DB1H2Y4	EUR/CHF	PUT	1.60	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1H2Y	5000000	Cash	Americ	100	100	1500.00	4.09%	2.69%	0.0189	1.6623	CHF
023	DB	DE000DB1H3Y2	EUR/CHF	PUT	1.65	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1H3Y	5000000	Cash	Americ	100	100	300.00	3.26%	2.69%	0.0904	1.6623	CHF
024	DB	DE000DB1H4Y0	EUR/CHF	PUT	1.70	04/10/2007	19/03/2008	10	DB1H4Y	5000000	Cash	Americ	100	100	100.00	3.29%	2.69%	0.3149	1.6623	CHF

III.REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK COVERED WARRANTS SU TASSI DI CAMBIO

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina i *Covered Warrants plain vanilla* di tipo c.d. "Europeo" o "Americano" - come specificato nelle Condizioni Definitive pubblicate per ciascuna emissione - (di seguito i "**Covered Warrants**" e ciascuno un "**Covered Warrant**") aventi come Sottostante i seguenti tassi di cambio:

<i>Tasso di cambio</i>	<i>Pubblicazione Reuters</i>	<i>Ora di rilevazione</i>
EUR/USD (Euro/Dollaro statunitense)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
USD/JPY (Dollaro statunitense/Yen giapponese)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
EUR/JPY (Euro/ Yen giapponese)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
EURO/GBP (Euro/Sterlina inglese)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
EURO/CHF (Euro/ Franco svizzero)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
USD/CHF (Dollaro statunitense/Franco svizzero)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
GBP/USD (Sterlina inglese /Dollaro statunitense)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
USD/CAD (Dollaro statunitense/Dollaro canadese)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa

* Pagina in cui vengono pubblicati i tassi di cambio tra Euro e ciascuna delle due valute, tra cui viene calcolato il cross rate ai fini della determinazione del Tasso di Cambio Sottostante, così come indicato nella definizione di Livello di Riferimento.

I *Covered Warrants* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("**Deutsche Bank**" o l'"**Emittente**"), nell'ambito del programma di emissione di *Covered Warrants* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n.809/2004/CE (il "**Programma**").

L'esercizio dei *Covered Warrants*, secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore, in relazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, una somma pari all'Importo di Liquidazione (come qui di seguito definito).

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento ai "**Covered Warrants**" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

Sezione I: Condizioni di Prodotto; e

Sezione II: Condizioni Generali.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

"Agente" indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l'**"Agente Principale"**) e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli **"Agenti"** e ciascuno un **"Agente"**). Gli Agenti effettuano il pagamento dell'Importo di Liquidazione per conto dell'Emittente, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto;

"Agente di Calcolo" indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"Agente di Liquidazione" indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"Agente per la Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"Condizioni Definitive" indica l'avviso che integra il Prospetto di Base redatto secondo il modello di cui al Capitolo VIII ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. Le Condizioni Definitive predisposte per ciascuna Serie emessa saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente (www.x-markets.db.com) e, verranno depositate presso la Borsa Italiana S.p.A.. Le Condizioni Definitive comprenderanno la Tabella *Covered Warrants*;

"Data di Emissione" indica la data indicata nella Tabella *Covered Warrants* in riferimento alla relativa Serie;

"Data di Esercizio" indica, per ciascuna Serie (i) di stile c.d. Europeo, la relativa Data di Scadenza così come riportata nella Tabella *Covered Warrants*; (ii) di stile c.d. Americano il Giorno di Negoziazione, che sia anche Giorno Lavorativo, durante il Periodo di Esercizio in cui il Portatore esercita validamente i *Covered Warrants* ai sensi dell'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto. In caso di esercizio automatico a scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza;

"Data di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Esercizio, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato nella Tabella *Covered Warrants* che sia anche Giorno Lavorativo in cui scadono i *Covered Warrants*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Data di Valutazione" indica

(i) il primo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Esercizio, in caso di esercizio anticipato dei Covered Warrants di tipo "americano", ovvero

(ii) il primo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Scadenza, in caso di esercizio automatico a scadenza dei Covered Warrants di tipo "europeo" o "americano", in tale ultimo caso solo ove non esercitati prima della scadenza,

sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date indicate sub (i) e (ii). In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti nonché l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante e ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"Dichiarazione di Esercizio" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VI;

"Dichiarazione di Rinuncia" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo V;

"Emittente" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"Ente di Rilevamento" indica la Banca Centrale Europea o qualsiasi altro ente incaricato della rilevazione ufficiale del tasso di cambio Sottostante, come riportato nelle Condizioni Definitive;

"Evento di Turbativa del Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"Evento Rilevante" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

"Giorno di Negoziazione" indica, in relazione a ciascuna Serie, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di

Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System o TARGET*) sia operativo;

"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore alla Data di Esercizio per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le formule che seguono:

(a) in caso di Covered Warrant Call,

$$\frac{(\text{Livello Riferimento Finale} - \text{Strike})}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

oppure

(b) in caso di Covered Warrant Put

$$\frac{(\text{Strike} - \text{Livello di Riferimento Finale})}{\text{Tasso di Cambio (ovwe applicabile)}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

sempre che, detto Importo di Liquidazione, non sia minore di zero. L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

"Liquidazione" indica il regolamento in contanti;

"Livello di Riferimento" indica, salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, il valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione come determinato dal sistema "*Grossbanken-fixing*" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse

dall'Euro, il Livello di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal *cross rate* tra i tassi di cambio tra Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;

"Livello di Riferimento Finale" indica, fatto salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di "Data di Valutazione", l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

"Lotto Minimo di Esercizio" indica, per ciascuna Serie, il numero di *Covered Warrants* indicati nella Tabella *Covered Warrants* come il Lotto Minimo di Esercizio;

"Mercato di Riferimento" indica, con riferimento ad una Serie, il mercato regolamentato sulla quale il Sottostante viene negoziato, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale Mercato di Riferimento come indicato dall'Agente di Calcolo e che sia da quest'ultimo accettato;]

"Multiplo" indica, con riferimento a ciascuna Serie il valore riportato nella Tabella *Covered Warrants* fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

"Periodo di Esercizio" indica, per ciascuna Serie di stile c.d. Americano, il periodo che va dal primo Giorno di Negoziazione stabilito da Borsa Italiana S.p.A. al Giorno Lavorativo, che sia anche Giorno di Negoziazione, immediatamente precedente la Data di Scadenza. I *Covered Warrants* saranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, secondo quanto previsto all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto;

"Serie" indica ciascuna serie di *Covered Warrants* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"Spese" indica, in relazione ad un *Covered Warrant*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei *Covered Warrants* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

"Strike" indica, rispetto a ciascuna Serie, l'importo indicato come *Strike* nella Tabella *Covered Warrants*; tale importo può essere rettificato secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

"Tabella Covered Warrants" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Tasso di Cambio" indica, per ciascuna Serie, il tasso di cambio ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione),

determinato dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione verrà determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo);

"**Tasso di Cambio Sottostante**" indica, con riferimento a ciascuna Serie, uno dei seguenti tassi di cambio come individuato nelle relative Condizioni Definitive:

<i>Tasso di cambio</i>	<i>Pubblicazione Reuters</i>	<i>Ora di rilevazione</i>
EUR/USD (Euro/Dollaro statunitense)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
USD/JPY (Dollaro statunitense/Yen giapponese)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
EUR/JPY (Euro/ Yen giapponese)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
EURO/GBP (Euro/Sterlina inglese)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
EURO/CHF (Euro/ Franco svizzero)	Pagina Reuters ECB37	14:15 CET circa
USD/CHF (Dollaro statunitense/Franco svizzero)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
GBP/USD (Sterlina inglese /Dollaro statunitense)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa
USD/CAD (Dollaro statunitense/Dollaro canadese)	Pagina Reuters ECB37*	14:15 CET circa

* Pagina in cui vengono pubblicati i tassi di cambio tra Euro e ciascuna delle due valute, tra cui viene calcolato il cross rate ai fini della determinazione del Tasso di Cambio Sottostante, così come indicato nella definizione di Livello di Riferimento.

"**Tipo**" indica, per ciascuna Serie, l'opzione *call* o *put* come riportata sotto la voce "Call/Put" nella Tabella *Covered Warrants*;

"**Valuta di Liquidazione**" indica l'Euro;

"**Valuta di Riferimento**" indica la valuta indicata quale "Divisa *Strike*" nella Tabella *Covered Warrants*; la Valuta di Riferimento rappresenta la divisa di denominazione del Sottostante.;

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. **Forma e trasferimento dei Covered Warrants**

I *Covered Warrants* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.

213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Covered Warrants*.

Il trasferimento dei *Covered Warrants* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti i *Covered Warrants* verranno trasferiti.

Il termine "**Portatore**" contenuto nel Regolamento identifica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *Covered Warrants* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione.

3. Esercizio dei *Covered Warrants*

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio dei *Covered Warrants* di Stile c.d. Europeo

Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione sia positivo, ciascun Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo (ovvero Americano qualora non esercitati prima della Data di Scadenza ai sensi dell'articolo 3.1.2) - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto. I Portatori dei *Covered Warrants* di stile c.d. europeo non saranno pertanto tenuti alla compilazione della Dichiarazione di Esercizio.

3.1.2 Esercizio dei *Covered Warrants* di Stile c.d. Americano

I *Covered Warrants* di stile c.d. Americano possono essere esercitati durante il Periodo di Esercizio inviando all'Agente di Liquidazione la Dichiarazione di Esercizio che dovrà da questi essere ricevuta entro le ore 10:00 (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", *Central European Time*).

La Dichiarazione di Esercizio deve contenere le seguenti informazioni:

- (1) Serie, codice ISIN e numero di *Covered Warrants* da esercitare. Tale numero dovrà corrispondere al Lotto Minimo di Esercizio o a un suo multiplo;
- (2) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli su cui i *Covered Warrants* sono depositati;
- (3) numero di conto corrente su cui accreditare l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese;
- (4) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello di Dichiarazione di Esercizio è allegato al presente Regolamento sub A. In alternativa, può essere ritirato negli orari di apertura al pubblico, presso gli uffici dell'Agente e dell'Agente di Liquidazione.

Il Portatore, inoltre, dovrà, entro le ore 15:00 CET della medesima Data di Esercizio in cui viene inviata la Dichiarazione di Esercizio:

- (a) aver trasferito tramite l'intermediario presso cui detiene direttamente il proprio conto i *Covered Warrants* che desidera esercitare a Deutsche Bank S.p.A. sul conto n° 21054 presso l'Agente per la Compensazione; oppure
- (b) aver inviato - tramite un intermediario - via fax a Deutsche Bank S.p.A. (al seguente indirizzo: Deutsche Bank S.p.A, Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi) una conferma dell'Agente per la Compensazione dalla quale risulti che i *Covered Warrants* del Portatore erano registrati su un conto presso l'Agente per la Compensazione e che questi ha provveduto al trasferimento irrevocabile dei *Covered Warrants* sul conto di cui alla lettera a) che precede.

Nel caso in cui una Dichiarazione di Esercizio pervenga dopo le ore 10:00 CET la Data di Esercizio si riterrà riferita al successivo Giorno Lavorativo, se esistente, purché i *Covered Warrants* risultino trasferiti sul conto dell'Agente di Liquidazione presso l'Agente per la Compensazione entro le ore 15:00 CET di tale successiva Data di Esercizio, secondo quanto sopra previsto sub lett. a) o b).

Con riferimento al comma che precede, i *Covered Warrants* rispetto ai quali (i) l'Agente di Liquidazione durante il Periodo di Esercizio non abbia ricevuto la Dichiarazione di Esercizio, secondo le modalità di cui alla presente Condizione di Prodotto 3.1.2, entro le ore 10:00 CET del Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la Data di Scadenza e (ii) non siano stati adempiuti gli oneri relativi al trasferimento dei *Covered Warrants* (secondo quanto sopra previsto sub lett. a) o b)), entro le ore 15:00 CET della medesima data, si considererà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le previsioni di cui all'articolo 3.1.1 delle Condizioni di Prodotto, a condizione che l'Importo di Liquidazione risulti positivo.

3.1.3 Rinuncia all'esercizio automatico

Nonostante quanto previsto al punto 3.1 che precede, il Portatore dei *Covered Warrants* avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione:, entro le ore **17:00** CET del (a) Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa del Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza; e

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (1) Serie, codice ISIN e numero dei *Covered Warrants* posseduti dal Portatore;
- (2) numero di *Covered Warrants*, pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso, relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (3) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati i *Covered Warrants* oggetto di rinuncia; e
- (4) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello della Dichiarazione di Rinuncia è indicato al Capitolo VI.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore **17:00** CET (a) del Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa del Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza;

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo, troverà applicazione l'esercizio automatico dei *Covered Warrants* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

(A) *Covered Warrants di Stile c.d. Europeo*

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

(B) *Covered Warrants di Stile c.d. Americano*

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Americano, se esercitato nel Periodo di Esercizio, conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese, mediante accredito sul conto corrente indicato dal Portatore nella relativa Dichiarazione di Esercizio, con valuta alla Data di Liquidazione.

In relazione all'esercizio automatico alla Data di Scadenza, il Portatore non sarà tenuto alla compilazione di una Dichiarazione di Esercizio e per ogni *Covered Warrant* avrà il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese, con valuta alla relativa Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto 3.2 e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo (i) nel caso in cui sia inviata una Dichiarazione di Esercizio, sul conto corrente del Portatore indicato nella medesima dichiarazione, o (ii) in caso di esercizio automatico a scadenza, sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Dichiarazione di Esercizio e Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Esercizio incompleta o la Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Esercizio e della Dichiarazione di Rinuncia e circa la tardività dell'invio di quest'ultima verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. La Dichiarazione di Esercizio ritenuta, ai sensi di quanto precede, incompleta o non debitamente compilata e la Dichiarazione di Rinuncia ritenuta incompleta o non debitamente compilata o tardivamente inviata saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia e della Dichiarazione d'Esercizio

L'invio della Dichiarazione di Esercizio costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di esercitare i *Covered Warrants* cui si riferisce.

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico dei *Covered Warrants* cui si riferisce.

La Dichiarazione di Esercizio e/o la Dichiarazione di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che sono state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Esercizio e/o della Dichiarazione di Rinuncia, i *Covered Warrants*, cui la dichiarazione si riferisce, non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso dei *Covered Warrants* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese relative a ciascun *Covered Warrant* saranno a carico del rispettivo Portatore.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione dei *Covered Warrants* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla Data d'Esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *Covered Warrants*.

3.7 Lotto di Esercizio

Il numero di *Covered Warrants* esercitati, come determinato dall'Agente di Calcolo, non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare i *Covered Warrants* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato

4.1 Tassi di Cambio

4.1.1 Definizioni:

"Affiliato" si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Livello di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Mercato Correlato" indica, salvo diversa definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o future sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dall'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Livello di Riferimento;

"Paese Rilevante" indica rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

(i) ogni Paese (o autorità politica o di vigilanza) in cui la Valuta di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

(ii) ogni Paese (od autorità politica o di vigilanza) con cui la Valuta di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

“**Prima Valuta**” indica la valuta che appare nella prima posizione di un tasso di cambio;

“**Seconda Valuta**” indica la valuta che appare nella seconda posizione di un tasso di cambio;

“**Tasso di Cambio Sottostante**” si rinvia alla definizione di cui all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Valuta di Liquidazione**” si rinvia alla definizione dell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.1.2 Evento di Turbativa del Mercato

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, stabilire il livello di un Tasso di Cambio Sottostante nella Valuta di Liquidazione.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" si intende:

Se il Mercato di Riferimento di qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante è una borsa, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione inserire:

(i) laddove il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall’ Agente di Calcolo,

4.1.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’Ora Rilevante per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora Rilevante per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

4.1.2.1.1 alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o

4.1.2.1.2 alle contrattazioni su opzioni o futures aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di

effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o futures su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.1.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

4.1.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi Paese Rilevante;

(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non è una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:

4.1.2.4 l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Livello di Riferimento" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o nelle "Informazioni relative al Sottostante", o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

4.1.2.5 qualsiasi evento, descritto nell'articolo 4.1.2.3 di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante

se, a giudizio dell'Agente di Calcolo, gli eventi di cui sopra sono rilevanti. Nella valutazione di cosa sia "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà prendere in considerazione quelle circostanze che ritiene appropriate secondo la sua ragionevole discrezione, incluso qualsiasi accordo di copertura dell'Emittente e/o delle sue Affiliate relativi ai *Covered Warrant*.

4.1.3 Variazioni

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare vita ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicato come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto o dell'articolo 10 delle Condizioni Generali, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento stabilito sulla base della conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.1.4 Eventi di Annullamento

4.1.4.1 Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto o dell'articolo 10 delle Condizioni Generali, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto, o

4.1.4.2 laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ri-calcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

(tali eventi sono di seguito indicati come "**Eventi di Annullamento**") l'Emittente potrà annullare i *Covered Warrants* dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.

Nel caso in cui i *Covered Warrants* vengano annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun Titolo posseduto da tale Portatore che corrisponderà al valore di mercato di un Titolo, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo, al verificarsi di un Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi si verificano ed il momento in cui gli stessi vengono riportati ai Portatori.

5. Legge applicabile e foro competente

I *Covered Warrants* sono regolati dalla legge tedesca.

L'Emittente si impegna altresì a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla legge applicabile ed ad ottemperare agli adempimenti informativi da effettuare nei confronti della Consob, Borsa Italiana S.p.A. e del mercato.

Per ogni controversia relativa ai *Covered Warrants* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale dei COVERED WARRANTS

I diritti connessi ai *Covered Warrants* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I *Covered Warrants* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale, salvo quanto previsto all'articolo 8 delle Condizioni Generali.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente i *Covered Warrant* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrant*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrant*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrant* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Covered Warrant* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso,

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti di *Covered Warrants* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Covered Warrants* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Covered Warrants* così acquistati.

4. Comunicazioni

4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet www.x-markets.db.com per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l' "**Agente di Calcolo**" definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 *Agente di Liquidazione*

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 *Modifiche al Regolamento*

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. *Imposte e tasse*

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio dei *Covered Warrants* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (includendo ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Covered Warrants*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla

corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione ai *Covered Warrants* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

8.1 Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrants* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "**Sostituto**") subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrants*, siano garantite da Deutsche Bank AG che si è impegnata in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni sottoscrivendo la garanzia fornita in bozza a Borsa Italiana S.p.A in sede di rilascio del giudizio di ammissibilità del Programma;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Covered Warrants* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più delle disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni ivi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto.